

AUDIZIONE DEL 10 OTTOBRE 2018 ore 16:40
XI COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA

**Esame delle proposte di legge C. 1071 D'Uva, C 294 Meloni, e C. 310 Meloni,
recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.**

Memoria della dott.ssa Antonietta Mundo

Attuario già Coordinatore Generale Statistico Attuariale dell'INPS

E-mail: antonietta_mundo@fastwebnet.it

Ringrazio la Commissione per l'invito.

Proposta di legge C 1071, primo firmatario On. D'Uva.

Disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dei trattamenti pensionistici superiori a 4.500 euro mensili.

La Proposta di legge C 1071 D'Uva prevede il ricalcolo delle pensioni o dei redditi pensionistici, **le cui quote retributive superano i 90.000 euro annui lordi** (6.923,08 euro mensili lordi), sulla base di una percentuale ricavata dal rapporto fra le durate (divisori) o coefficienti di trasformazione riferiti all'età del pensionamento e le durate (divisori) o coefficienti riferiti ad età o durate teoriche stabilite da una tabella A) allegata al PdL stesso.

Contrariamente a quanto enunciato nel titolo del PdL C 1071 il **ricalcolo non avviene secondo il metodo contributivo in quanto non si determina il montante contributivo e quindi si prescinde dai contributi versati**, ma è basato sul rapporto di misure che solo incidentalmente hanno a che fare con i coefficienti di trasformazione in rendita e con i relativi divisori. In più le norme agiscono con **effetto retroattivo** cancellando con un colpo di spugna le certezze giuridiche consolidate da molti decenni, le età legali di vecchiaia via via vigenti, gli accordi sindacali per esodi e prepensionamenti per crisi economiche, le salvaguardie sempre normate in occasione di riforme previdenziali, i limiti ordinamentali di età della Pubblica Amministrazione, i limiti di età dei brevetti di guida (piloti, macchinisti, ecc.), la tutela dei militari e dei diplomatici che hanno operato in zone di guerra, la tutela dei lavori addetti a mansioni usuranti con speranze di vita ridotte ignorando anni di studi sui rischi per la salute ad esposizioni prolungate a sostanze dannose (amianto, cancerogeni, ecc.) o l'esigenza di accorciare l'esposizione a lavori pericolosi o nocivi (palombari, addetti agli altiforni o soffiatori di vetro, ecc.), si colpisce l'istituto delle pensioni di anzianità/anticipate che genera le pensioni di importo più elevato e penalizza lo storico anticipo di 5 anni per l'età di vecchiaia delle donne pensionate rispetto agli uomini.

Le quote retributive delle pensioni che superano i 90.000 euro lordi verrebbero decurtate secondo le percentuali indicate negli esempi (v. *Tabelle 1.1 e 1.2*). Tali percentuali di decurtazione sono calcolate rapportando due divisori e ne seguono l'andamento crescente nel tempo al pari della longevità (v. *Grafico 1*). I divisori, che indicano la durata media delle pensioni dirette e di reversibilità, sono il reciproco dei coefficienti di trasformazione, che in quanto tali diminuiscono nel tempo.

Si viene a creare quindi una **disomogeneità tra le percentuali di decurtazione** a seconda dell'anno in cui si è andati in pensione; infatti, per una stessa età di pensionamento ad es. di 57 anni, dal 19% di decurtazione con pensionamento avvenuto nel triennio 1974-1976 si passa al 25,1% se ci si pensiona nel 2019.

Inoltre, se dal 2019 venisse approvata l'ipotesi di **"Quota 100"** con **62 anni** di età e 38 di anzianità e la quota retributiva della pensione superasse i 90.000 euro lordi sarebbe pronta una

decurtazione del 14,5% della pensione sulla base dell'ultima revisione dei coefficienti (salvaguardati 4.500 euro netti mensili).

La platea, stimata per eccesso, potrebbe essere di circa 50.000 pensionati (stimati dal Casellario pensionati Inps), ma a questi occorrerebbe sottrarre quanti con le quote contributive o con l'esclusione di redditi pensionistici che non rientrano nell'ambito di quelli elencati nell'art. 1 del PdL C 1071 scendono poi al di sotto del limite di 90.000 euro o andrebbero detratti coloro cui non si applicherebbe la norma perché sono andati in pensione oltre le età teoriche della Tab. A) del DpL.

Grafico 1




Tabella 1.1 - Esempi di ricalcolo per redditi da 100.000 euro lordi annui

PdL D'Uva 1071 - Importo lordo minimo 90.000 (4.500 netti mensili clausola salvaguardia)																
Percentuale di decurtazione della quota retributiva di una pensione di 100.000 euro lordi annui																
Anno del pensionamento	1974-1976		1977-1979		1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
	Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione													
55	19,0%	10.000,00	19,7%	10.000,00	19,9%	10.000,00	20,1%	10.000,00	20,4%	10.000,00	21,1%	10.000,00	21,9%	10.000,00	22,6%	10.000,00
56	19,0%	10.000,00	19,7%	10.000,00	19,9%	10.000,00	20,1%	10.000,00	20,4%	10.000,00	21,1%	10.000,00	21,9%	10.000,00	22,6%	10.000,00
57	19,0%	10.000,00	19,7%	10.000,00	19,9%	10.000,00	20,1%	10.000,00	20,4%	10.000,00	21,1%	10.000,00	21,9%	10.000,00	22,6%	10.000,00
58	16,6%	10.000,00	17,3%	10.000,00	17,5%	10.000,00	17,8%	10.000,00	18,0%	10.000,00	18,8%	10.000,00	19,6%	10.000,00	20,3%	10.000,00
59	14,1%	10.000,00	14,8%	10.000,00	15,1%	10.000,00	15,3%	10.000,00	15,6%	10.000,00	16,4%	10.000,00	17,2%	10.000,00	17,9%	10.000,00
60	11,4%	10.000,00	12,1%	10.000,00	12,4%	10.000,00	12,7%	10.000,00	12,9%	10.000,00	13,7%	10.000,00	14,6%	10.000,00	15,3%	10.000,00
61	8,4%	8.438,35	9,2%	9.236,83	9,5%	9.499,91	9,8%	9.761,46	10,0%	10.000,00	10,9%	10.000,00	11,7%	10.000,00	12,5%	10.000,00
62	5,3%	5.348,53	6,2%	6.173,96	6,4%	6.445,91	6,7%	6.716,29	7,0%	7.011,26	7,9%	7.885,07	8,7%	8.742,60	9,6%	9.584,32
63	2,1%	2.052,73	2,9%	2.906,89	3,2%	3.188,32	3,5%	3.468,11	3,8%	3.773,35	4,7%	4.677,58	5,6%	5.564,98	6,4%	6.436,01
64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	316,20	1,3%	1.252,92	2,2%	2.172,20	3,1%	3.074,53
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anno del pensionamento	1998-2000		2001-2003		2004-2006		2007-2009		2010-2012		2013-2015		2016-2018		2019-2020	
	Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione													
55	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	21,4%	10.000,00	24,2%	10.000,00	24,4%	10.000,00	25,1%	10.000,00
56	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	21,4%	10.000,00	24,2%	10.000,00	24,4%	10.000,00	25,1%	10.000,00
57	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	23,1%	10.000,00	21,4%	10.000,00	24,2%	10.000,00	24,4%	10.000,00	25,1%	10.000,00
58	20,8%	10.000,00	20,8%	10.000,00	20,8%	10.000,00	20,8%	10.000,00	19,3%	10.000,00	22,2%	10.000,00	22,5%	10.000,00	23,2%	10.000,00
59	18,4%	10.000,00	18,4%	10.000,00	18,4%	10.000,00	18,4%	10.000,00	17,0%	10.000,00	20,1%	10.000,00	20,5%	10.000,00	21,2%	10.000,00
60	15,9%	10.000,00	15,9%	10.000,00	15,9%	10.000,00	15,9%	10.000,00	14,6%	10.000,00	17,9%	10.000,00	18,3%	10.000,00	19,1%	10.000,00
61	13,1%	10.000,00	13,1%	10.000,00	13,1%	10.000,00	13,1%	10.000,00	12,1%	10.000,00	15,5%	10.000,00	16,0%	10.000,00	16,9%	10.000,00
62	10,1%	10.000,00	10,1%	10.000,00	10,1%	10.000,00	10,1%	10.000,00	9,4%	9.377,22	12,9%	10.000,00	13,6%	10.000,00	14,5%	10.000,00
63	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	7,0%	7.007,82	6,5%	6.459,07	10,2%	10.000,00	11,0%	10.000,00	12,0%	10.000,00
64	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,7%	3.666,88	3,3%	3.345,20	7,3%	7.322,23	8,2%	8.189,23	9,3%	9.296,93
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2%	4.220,64	5,2%	5.217,26	6,4%	6.406,14
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9%	889,95	2,0%	2.013,94	3,3%	3.301,21
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.B. La clausola di salvaguardia consente di non scendere con la decurtazione sotto i 90.000 euro annui lordi (4.500 euro netti).

Tabella 1.2 - Esempi di ricalcolo per redditi da 120.000 euro lordi annui

PdL D'Uva 1071 - Importo lordo minimo 90.000 (4.500 netti mensili clausola salvaguardia)																
Percentuale di decurtazione della quota retributiva di una pensione di 120.000 euro lordi annui																
Anno del pensionamento	1974-1976		1977-1979		1980-1982		1983-1985		1986-1988		1989-1991		1992-1994		1995-1997	
Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione														
55	19,0%	22.773,69	19,7%	23.621,56	19,9%	23.900,91	20,1%	24.178,65	20,4%	24.481,64	21,1%	25.379,22	21,9%	26.260,09	22,6%	27.124,70
56	19,0%	22.773,69	19,7%	23.621,56	19,9%	23.900,91	20,1%	24.178,65	20,4%	24.481,64	21,1%	25.379,22	21,9%	26.260,09	22,6%	27.124,70
57	19,0%	22.773,69	19,7%	23.621,56	19,9%	23.900,91	20,1%	24.178,65	20,4%	24.481,64	21,1%	25.379,22	21,9%	26.260,09	22,6%	27.124,70
58	16,6%	19.889,85	17,3%	20.762,88	17,5%	21.050,52	17,8%	21.336,49	18,0%	21.648,47	18,8%	22.572,67	19,6%	23.479,66	20,3%	24.369,93
59	14,1%	16.882,43	14,8%	17.781,69	15,1%	18.077,96	15,3%	18.372,53	15,6%	18.693,87	16,4%	19.645,84	17,2%	20.580,08	17,9%	21.497,09
60	11,4%	13.648,42	12,1%	14.575,88	12,4%	14.881,45	12,7%	15.185,25	12,9%	15.516,67	13,7%	16.498,50	14,6%	17.462,04	15,3%	18.407,81
61	8,4%	10.126,02	9,2%	11.084,20	9,5%	11.399,89	9,8%	11.713,75	10,0%	12.056,16	10,9%	13.070,50	11,7%	14.065,95	12,5%	15.043,04
62	5,3%	6.418,24	6,2%	7.408,75	6,4%	7.735,09	6,7%	8.059,55	7,0%	8.413,51	7,9%	9.462,08	8,7%	10.491,12	9,6%	11.501,19
63	2,1%	2.463,27	2,9%	3.488,27	3,2%	3.825,98	3,5%	4.161,73	3,8%	4.528,02	4,7%	5.613,10	5,6%	6.677,98	6,4%	7.723,21
64	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3%	379,44	1,3%	1.503,51	2,2%	2.606,64	3,1%	3.689,43
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anno del pensionamento	1998-2000		2001-2003		2004-2006		2007-2009		2010-2012		2013-2015		2016-2018		2019-2020	
Età al pensionamento	Percentuale decurtazione	Importo lordo annuo decurtazione														
55	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	21,4%	25.644,13	24,2%	28.982,29	24,4%	29.324,63	25,1%	30.000,00
56	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	21,4%	25.644,13	24,2%	28.982,29	24,4%	29.324,63	25,1%	30.000,00
57	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	23,1%	27.692,31	21,4%	25.644,13	24,2%	28.982,29	24,4%	29.324,63	25,1%	30.000,00
58	20,8%	24.954,37	20,8%	24.954,37	20,8%	24.954,37	20,8%	24.954,37	19,3%	23.103,20	22,2%	26.613,80	22,5%	27.018,24	23,2%	27.837,26
59	18,4%	22.099,09	18,4%	22.099,09	18,4%	22.099,09	18,4%	22.099,09	17,0%	20.412,81	20,1%	24.097,28	20,5%	24.583,72	21,2%	25.481,80
60	15,9%	19.028,68	15,9%	19.028,68	15,9%	19.028,68	15,9%	19.028,68	14,6%	17.551,60	17,9%	21.432,73	18,3%	21.999,70	19,1%	22.955,03
61	13,1%	15.684,49	13,1%	15.684,49	13,1%	15.684,49	13,1%	15.684,49	12,1%	14.519,57	15,5%	18.577,85	16,0%	19.223,49	16,9%	20.278,37
62	10,1%	12.164,28	10,1%	12.164,28	10,1%	12.164,28	10,1%	12.164,28	9,4%	11.252,67	12,9%	15.532,65	13,6%	16.297,79	14,5%	17.430,41
63	7,0%	8.409,39	7,0%	8.409,39	7,0%	8.409,39	7,0%	8.409,39	6,5%	7.750,89	10,2%	12.275,97	11,0%	13.179,89	12,0%	14.389,72
64	3,7%	4.400,26	3,7%	4.400,26	3,7%	4.400,26	3,7%	4.400,26	3,3%	4.014,23	7,3%	8.786,68	8,2%	9.827,08	9,3%	11.156,32
65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2%	5.064,76	5,2%	6.260,71	6,4%	7.687,37
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9%	1.067,94	2,0%	2.416,73	3,3%	3.961,46
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.B. La clausola di salvaguardia consente di non scendere con la decurtazione sotto i 90.000 euro annui lordi (4.500 euro netti).

Grafico 2. Confronto tra età legali di vecchiaia uomini e donne e le età teoriche della Tab. A – PdL 1071. Anni 1974 – 2020.





Grafico 3. Confronto tra le durate (divisori) legali di vecchiaia uomini e donne e le durate teoriche della Tab. A – PdL 1071. Anni 1974 - 2020



Nel *Grafico 2* sono rappresentate rispettivamente le età legali di vecchiaia degli uomini e delle donne, in vigore a normativa vigente dal 1974 al 2020, e le età teoriche benchmark di cui alla Tab. A) del PdL, mentre nel *Grafico 3* sono raffigurate le durate medie delle pensioni di vecchiaia dirette e di reversibilità collegate alle età legali rispettivamente di uomini e donne *versus* le durate teoriche benchmark collegabili alle età di cui alla Tab. A) del PdL C 1071.

E' evidente (*Grafico 2*) che **verrebbero penalizzate indistintamente per entrambi i generi e a prescindere dai contributi versati, tutte le pensioni di anzianità e di vecchiaia sopra i 90.000 euro lordi**, che si trovano a causa dell'età di uscita sotto la linea (rossa) di età teoriche benchmark della Tab A) del PdL; gli uomini usciti alle età legali di vecchiaia sarebbero garantiti dai tagli dal 2000 in poi, le donne dal 2018 in poi; ma **le pensioni di anzianità verrebbero sicuramente colpite dalle decurtazioni**.

Nel *Grafico 3*, che riproduce le durate medie delle pensioni dirette e ai superstiti rispetto alle durate teoriche benchmark della Tab. A) del PdL, risalta ancora di più la **forte disparità di genere con notevoli profili di incostituzionalità, che l'applicazione dell'articolo del PdL C 1071 produrrebbe per le pensioni di vecchiaia e di anzianità delle donne; infatti, per le donne si genererebbero percentuali di decurtazione molto più elevate**.

Un altro aspetto da sottolineare è che **il divisore (v. Tabella 2)**, reciproco dei coefficienti di trasformazione in rendita, contiene **nella formula di calcolo attuariale la media aritmetica del valore attuale della pensione diretta e il valore attuale della pensione di reversibilità** (meno una costante relativa alla periodicità dei pagamenti). L'articolo 6 del PdL 1071 **esclude dall'applicazione di tutte le disposizioni di cui all'art. 1 i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti**. L'esclusione dei valori attuali dei trattamenti ai superstiti dalla formula del coefficiente in fase di calcolo dei coefficienti teorici di benchmark ne abbasserebbe i divisori e quindi le durate medie delle pensioni riducendo la forbice e l'ampiezza delle percentuali di taglio. Tale considerazione potrebbe essere motivo di ricorsi.

Tabella 2

Coefficienti di trasformazione in rendita e divisori (coeff. base del 1996-2009 + quattro revisioni)

Età	1996 2009 (Legge n.335/1995)		2010 2012 (Legge n. 247/2007)		2013 - 2015 (Decreto Interministeriale 15 maggio 2012)		2016 - 2018 (Decreto Interministeriale 22 giugno 2015)		2019 2020 (Decreto Interministeriale 15 maggio 2018)	
	Coeffic. trasform.	Divisori	Coeffic. trasform.	Divisori	Coeffic. trasform.	Divisori	Coeffic. trasform.	Divisori	Coeffic. trasform.	Divisori
57	4,720%	21,186	4,419%	22,630	4,304%	23,234	4,246%	23,550	4,200%	23,812
58	4,860%	20,576	4,538%	22,036	4,416%	22,645	4,354%	22,969	4,304%	23,236
59	5,006%	19,976	4,664%	21,441	4,535%	22,051	4,468%	22,382	4,414%	22,654
60	5,163%	19,369	4,798%	20,842	4,661%	21,455	4,589%	21,789	4,532%	22,067
61	5,334%	18,748	4,940%	20,243	4,796%	20,851	4,719%	21,192	4,657%	21,475
62	5,514%	18,136	5,093%	19,635	4,940%	20,243	4,856%	20,593	4,790%	20,878
63	5,706%	17,525	5,257%	19,022	5,094%	19,631	5,002%	19,991	4,932%	20,276
64	5,911%	16,918	5,432%	18,409	5,259%	19,015	5,159%	19,385	5,083%	19,672
65	6,136%	16,297	5,620%	17,794	5,435%	18,399	5,326%	18,777	5,245%	19,064
65 e 7 mesi					5,545%	18,034	5,431%	18,413	5,347%	18,702
66					5,624%	17,781	5,506%	18,163	5,419%	18,455
66 e 7 mesi					5,742%	17,416	5,619%	17,797	5,527%	18,093
67					5,826%	17,164	5,700%	17,544	5,604%	17,844
68					6,046%	16,540	5,910%	16,922	5,804%	17,231
69					6,283%	15,916	6,135%	16,301	6,021%	16,609
70					6,541%	15,288	6,378%	15,678	6,257%	15,982
71									6,513%	15,353

Tasso di sconto 1,5%

N.B. Per il periodo 2013-2018 si è provveduto a calcolare i valori interpolati dei coefficienti e dei divisori espressi in anni e mesi (65 anni e 7 mesi e 66 anni e 7 mesi).

Sulla base dell'art. 1, combinato con l'enunciato dell'art. 6 (esclusioni) che elenca i trattamenti esclusi dalla formazione del reddito pensionistico di 90.000 euro annui lordi, mancano

all'appello, ancorché non contengono quote retributive, le rendite INAIL, le pensioni di guerra erogate dal MEF, le invalidità civili (c'è solo un generico riferimento alle pensioni di invalidità), le vittime della criminalità organizzata.

I beneficiari dei risparmi, sono circa 3,9 milioni di pensionati titolari di pensioni minime e di pensioni/assegni sociali, per la cui composizione si rimanda ai dati delle *Tabelle 3 e 4*. Beneficerebbero nella migliore delle ipotesi di **non più di 10 euro mensili** che sarebbero una goccia nel mare per far crescere l'economia e incrementare i consumi, come non sono serviti gli 80 euro mensili di Renzi.

Dai risparmi lordi, che si otterrebbero con il presente PdL C 1071, **occorre detrarre il 43% di minori entrate per IRPEF** che non verrebbero rimosse dall'Agenzia delle Entrate (stimabili in almeno 7.000-8.000 euro in meno per pensionato decurtato), oltre alle **minori entrate per gli Enti locali delle addizionali regionali e comunali**. Infatti, **le minori entrate IRPEF**, in considerazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, **si attestano tutte sull'aliquota marginale del 43%**.

Questo ridurrebbe di molto i risparmi prodotti dal PdL C 1071 portando al 57%, poco più della metà, il potenziale economico dell'operazione. Ma la cosa più grave è che questa politica priverebbe mediamente i pensionati colpiti, che sono i maggiori contribuenti, di importi annui pari ad alcune migliaia di euro, ciò **deprimerebbe in modo sensibile i consumi della classe media pensionata**, e il loro potenziale economico che sappiamo si estende ai loro figli o nipoti, con un riflesso sicuramente negativo per la crescita del PIL.

Tabella 3

Pensioni INPS(*) integrate al minimo vigenti al 1 gennaio 2018												
Sesso	Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comprese le gestioni a contabilità separata)		Pensioni ai lavoratori autonomi		Fondi sostitutivi		Fondi integrativi		Altre gestioni e assicurazioni facoltative		TOTALE	
	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile	Numero pensioni	Importo medio mensile
Maschi	253.067	488,81	274.384	509,87	270	456,49	36	482,25	232	508,69	527.989	499,74
Femmine	1.450.795	492,47	1.057.715	504,39	1.023	450,2	202	475,34	389	502,37	2.510.124	497,48
TOTALE	1.703.862	491,92	1.332.099	505,52	1.293	451,51	238	476,38	621	504,73	3.038.113	497,87
% per gestione	56,08		43,85		0,04		0,01		0,02		100,00	

Fonte: Osservatori statistici INPS

(*) Sono escluse le Gestioni ex Inpdap ed ex Enpals.

Tabella 4

PENSIONATI SOLO ASSISTENZIALI (ASSEGNI SOCIALI E INVALIDITA' CIVILI) NEOCOMUNITARI DEI PAESI DELL'EUROPA-EST E EXTRACOMUNITARI - ANNO 2016			
Cittadinanza	Numero pensionati assistenziali	Importo medio annuo	Importo complessivo annuo (in euro)
Neocomunitari Europa-Est	16.232	5.535,60	89.853.859
Extracomunitari	54.416	6.184,78	336.550.988
Totale stranieri	70.648	6.035,63	426.404.848
N.B. I 70.648 pensionati sia extracomunitari sia neocomunitari dei paesi dell'Est Europa, residenti in Italia, sono titolari di pensioni assistenziali per assegni sociali e invalidità civili. La maggioranza sono cittadini romeni (11.611), albanesi (15.566) e marocchini (10.021).			
TOTALE PENSIONATI EXTRACOMUNITARI E NEOCOMUNITARI EUROPA-EST DI TUTTE LE CATEGORIE DI PENSIONE: IVS - INDENNITARIE E ASSISTENZIALI - ANNO 2016			
	stranieri	Importo medio annuo	Importo complessivo annuo (in euro)
Totale stranieri	120.346	7.376,74	887.761.359
Percentuale dei pensionati stranieri assistenziali sul totale dei pensionati	58,7		48,0
<i>Fonte: Osservatori statistici Inps</i>			

Non si possono porre a carico solo di alcuni pensionati, che si sono sacrificati per capitalizzare secondo le norme risparmio previdenziale, azioni per combattere la povertà. Povertà che addirittura importiamo per oltre l'8% di beneficiari di assistenza da altri paesi europei dell'Est ed extraeuropei con una spesa di quasi mezzo miliardo (v. Tab. 4): l'assistenza non compete ai pensionati e dovrebbe essere a carico della fiscalità generale. E a proposito di fiscalità generale, come si approfondirà anche di seguito, dovrebbe essere la lotta alla gigantesca evasione italiana e il recupero degli oltre 208 miliardi evasi ogni anno, tra cui 11 miliardi annui di contributi previdenziali, a finanziare tali provvedimenti sempre tramite la fiscalità (Istat).

Prima di arrivare a decurtare le pensioni sopra i 90.000 euro con tagli lineari iniqui e selettivi per genere, l'INPS dovrebbe rendere noti anche i dati economici sui **contributi versati senza dare luogo a prestazioni pagati da milioni di «silenti»**: lavoratori deceduti senza diritto a pensione o senza superstiti, stranieri rimpatriati con bassa contribuzione, lavoratori che hanno versato ma poi hanno dovuto/voluto scegliere l'economia sommersa senza avere raggiunto il diritto a prestazione, disoccupati di lunga durata che non riescono a maturare requisiti minimi e donne che hanno perso il lavoro senza avere il diritto alla pensione, o le prestazioni previdenziali o assistenziali non rimosse.

o o
o

Proposta di legge C 310, prima firmataria On. Meloni.

La proposta di legge Meloni C 310 prevede un ricalcolo delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS (5.074 euro lordi mensili) con il sistema contributivo, al fine di utilizzare i risparmi di spesa per misure di natura assistenziale.

L'articolo 1 individua: *“I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio....omissis... i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.”*

Sempre l'articolo 1 esclude dal ricalcolo: *“le prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*

L'Art. 1, comma 2 garantisce che: *“I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.”*

L'Art. 1, comma 3: *“I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.”*

La platea dei pensionati soggetti al ricalcolo, considerata dal PdL C 310 Meloni, si individua dal reddito pensionistico che supera di 10 volte il minimo, che per il 2018 è di **507,42** euro mensili (**6.596,46** euro annui), pertanto la platea riguarderebbe **circa 200.000 pensionati** i cui redditi pensionistici annui lordi superano i 65.965 euro (5.075,42 euro mensili lordi), che calcolati al netto IRPEF (al lordo però delle addizionali comunali e regionali) sono pari a circa **3.400 euro mensili**.

L'importo complessivo lordo annuo sarebbe di circa 17 miliardi, erogato gran parte dall'Inps, ma anche a carico di molte Istituzioni e aziende private, mentre le entrate fiscali medie dell'IRPEF sono stimabili in circa 6 miliardi, con un'aliquota media del 35,1%.

Un'osservazione immediata riguarda la tipologia dei trattamenti e delle gestioni previdenziali individuate per il ricalcolo contributivo. Ossia le pensioni integrative e complementari a prestazione definita che hanno natura pattizia, per di più alcune presuppongono metodi di calcolo delle prestazioni addirittura a capitalizzazione (capitalizzazione del valore attuale delle future rate stimate in base alla speranza di vita al momento del pensionamento pagato in un'unica soluzione al momento del pensionamento), molte contengono riscattati di periodi di lavoro o di laurea, dottorato, specializzazioni a carico del lavoratore questi trattamenti non si possono trasformare in contributivo, pena ricorsi. Secondo l'art. 4, comma 2 del **Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, che disciplina le forme pensionistiche complementari del sistema obbligatorio**: *“I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.”*

E il dispositivo **dell'articolo 2117 del Codice civile** così recita: *“I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro [2123, 2740; 545 c.p.c.]⁽¹⁾.*

Note⁽¹⁾ Il vincolo di destinazione previsto sui fondi speciali spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale è vietato distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati.”

Conseguentemente i trattamenti integrativi e complementari andrebbero esclusi dall'analisi del presente “ricalcolo”, che dovrebbe riguardare eventualmente il **trattamento di base obbligatorio** e più in particolare **la sola quota retributiva della pensione**.

Nel testo del PdL C 310 si osservano tre ordini di problemi il primo di carattere metodologico il secondo relativo alla corretta applicazione dei principi della matematica attuariale e il terzo di incongruenza normativa.

1. Aspetti metodologici

Il PdL C 310 non fa cenno alla metodologia di ricalcolo da utilizzare: la metodologia corretta del metodo di calcolo contributivo imporrebbe **l'età raggiunta dal pensionato al momento del ricalcolo**, ossia alla data di entrata in vigore del PdL in esame, in quanto è da quel momento che si calcolano con la formula del contributivo tutte le probabilità di sopravvivere di morire di lasciare una famiglia e di seconde nozze del coniuge superstite (divisore e relativo coefficiente di trasformazione). Ma, data la delicatezza e l'impatto dell'eventuale ricalcolo per non ledere ulteriormente i pensionati, potrebbe essere necessario ampliare la gamma dei coefficienti 2019-2020 con età più avanzate, infatti per tale ultima revisione questi arrivano solo fino a 71 anni.

Il PdL 310 poi non fa cenno all'**rivalutazione del montante contributivo** dalla data del pensionamento fino alla data di entrata in vigore della norma, che dovrebbe essere corretto considerare in analogia ai requisiti della platea che è determinata sulla base del trattamento minimo del 2018 (507,42 euro mensili) e degli importi dei trattamenti nati 30 o più anni fa ma rivalutati ad oggi; infatti nulla si prevede sulla rivalutazione ad oggi dei contributi e quindi del montante, che per alcuni ultranovantenni sono stati versati sin dalla prima metà del secolo scorso.

Infine, alla precedente Commissione Lavoro della Camera, in occasione dell'audizione dell'INPS per l'esame dell'AC 1253 di cui fu sempre prima firmataria l'On. Meloni, è stato dichiarato che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione assicurata con l'ex INPDAP non è possibile ricostruire tutta la contribuzione versata durante la vita lavorativa.

Per carriere lunghe nel tempo, di livello retributivo sin dall'inizio abbastanza elevato, con titoli di studio universitari riscattati e pagati con importi notevoli a completo carico del pensionato per incrementare la propria pensione, es. "magistrati, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, giornalisti, notai, manager pubblici e privati" e aggiungerei professionisti della P.A., medici, **potrebbe addirittura essere più favorevole il ricalcolo contributivo**, rispetto al calcolo retributivo.

Il **tasso di rivalutazione¹ del montante** (tasso di interesse per la capitalizzazione composta dei contributi) è molto alto per contributi versati tra il 1946 (attuali ultranovantenni) e il 1951 (attuali ultraottantenni), che è mediamente pari al 65%, con punte dell'85% nel 1948 e per il periodo 1977 - 1985 il tasso è arrivato a circa il 20%, con punte del 22,7% nel 1981.

La legge di riforma Dini n. 335/1995 aveva inizialmente previsto la possibilità di optare per il metodo di calcolo contributivo per tutti coloro che avevano più di 18 anni di anzianità al 1° gennaio 1996, i c.d. "retributivi puri". Successivamente dal 1° ottobre 2001, a seguito del Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, per chi aveva i 18 anni di anzianità al 1° gennaio 1996 non è stato più possibile optare per il sistema interamente contributivo.

Infine, sembra opportuno evidenziare che, per la quota di pensionati che invece subirebbero una decurtazione dal ricalcolo contributivo, lo Stato avrebbe un **minore introito IRPEF** che si attesterebbe prevalentemente sulle aliquote marginali del 38%, 41% o 43%.

Se si esamina la composizione per professione della (v. *Tabella 3*) dei possibili **beneficiari del provvedimento** (poco più di **3 milioni di pensionati esenti IRPEF**), si nota che il **44%**, poco meno della metà dei **pensionati al minimo** delle gestioni INPS (anno 2018), **sono**

¹ Media geometrica mobile di 5 anni della variazione del PIL nominale: per l'anno t = $\left(\frac{PIL_{(t-1)}}{PIL_{(t-6)}} \right)^{1/5}$.

lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e imprenditori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri, coloni) e il **56% sono lavoratori dipendenti**. I lavoratori autonomi storicamente hanno avuto contribuzioni molto basse sia per aliquote contributive con valori intorno al 12-15% (arrivate dopo il 2012 al 24%) sia perché tali aliquote venivano per la maggior parte applicate sui minimi contributivi annui (oggi circa 15.700 euro annui) e tale contribuzione con entrambi i metodi di calcolo retributivo e contributivo della pensione genera pensioni talmente basse da dover essere integrate al minimo. Sembra singolare che negli anni precedenti la crisi del 2008 i lavoratori autonomi non siano riusciti a contribuire a sufficienza ed abbiano dichiarato all'INPS e all'Agenzia delle Entrate redditi basati sui minimi, così esigui da essere anche inferiori a quelli dei propri dipendenti, senza contare che molti di costoro continuano a svolgere la precedente attività dopo la pensione nelle proprie imprese.

L'altro gruppo che beneficerebbe dei risparmi sono gli **861.811 pensionati sociali** esenti IRPEF (nel 2018, 453,00 euro mensili e 5.889 euro annui) con importi medi di 433,34 euro mensili per una spesa complessiva di poco inferiore a 4,9 miliardi. Tra i percettori di prestazioni assistenziali (assegni sociali e pensioni di invalidità civile) sia extra comunitari sia neo comunitari dell'Europa dell'Est, che rappresentano il **59%** di tutti i pensionati stranieri, **spiccano gli 11.611 Romeni, i 15.566 Albanesi e i 10.021 Marocchini** (v. *Tabella 4*) per una **spesa complessiva assistenziale di 426,4 milioni**.

E' evidente l'attrazione che esercita il welfare assistenziale italiano per certe popolazioni straniere che richiamano per ricongiungimenti familiari i parenti ultrasessantacinquenni o invalidi dai paesi di origine, anche per la semplicità con cui si può ottenere l'assegno sociale.

Il trend di incremento annuo di queste prestazioni assistenziali è molto alto.

Le pensioni di invalidità previdenziale nel 2018 sono **948.150** con un **importo medio di 687,65** euro per una **spesa complessiva annua di circa 8,5 miliardi** (483.337 maschi con un importo medio mensile di 823,04 euro e 464.813 donne con un importo medio mensile di 546,86 euro).

In totale i **beneficiari dei risparmi** individuati dal PdL AC 310 in esame dovrebbero essere **circa 4,8 milioni**. Peraltro, non è agevole stimare gli eventuali risparmi sia perché opererebbe la clausola di salvaguardia che **garantirebbe 5.074 euro lordi mensili (circa 3.404 netti)** sia perché dai risparmi andrebbero detratti gli importi che per equità dovrebbero essere dati in più a chi, dopo il ricalcolo contributivo, gli risulta una pensione più elevata rispetto al vecchio calcolo retributivo. Il risparmio da ripartire tra i circa 4,8 milioni di pensionati assistenziali o al minimo o invalidi previdenziali potrebbe essere deludente o molto scarso, in quanto da questo dovranno essere detratti sia il minor gettito fiscale per IRPEF e per addizionali regionali e comunali sia i maggiori importi pensionistici contributivi da erogare a chi si vedrà aumentata la pensione dopo il ricalcolo.

2. Corretta applicazione dei principi di matematica attuariale

Nel punto precedente si è accennato al momento matematicamente corretto in cui il ricalcolo contributivo dovrebbe essere effettuato ossia dall'entrata in vigore del PdL 310, che però non lo specifica.

Sarebbe infatti irrazionale e contrario ai principi della matematica attuariale effettuare il ricalcolo con riferimento alla data del pensionamento. Il sistema contributivo si basa sull'equilibrio attuariale e su formule di calcolo, del "divisore" e del suo reciproco che è il "coefficiente di trasformazione in rendita", legate strettamente al trascorrere del tempo, dopo l'età x posseduta al momento del pensionamento e alle probabilità di verificarsi o meno di

eventi futuri quali la sopravvivenza (speranza di vita), la morte, il lasciare superstiti, le seconde nozze del superstite. Se il ricalcolo venisse effettuato “ora per allora” gli eventi futuri oggetto di stima sarebbero invece quasi tutti già accaduti e sarebbe **irrazionale** applicare formule probabilistiche che li stimano. L’equilibrio attuariale del calcolo contributivo va poi inteso anche in senso complessivo di sistema di assicurazione sociale. Il coefficiente di trasformazione in rendita serve per spalmare il montante contributivo su un numero medio di anni di durata probabile (divisore) della pensione diretta e di quella reversibile (v. *Tabella 2*).

Se ad esempio si volesse ricalcolare nel 2019 con il metodo contributivo una pensione retributiva già liquidata nel 1996 a un pensionato di 62 anni un primo ordine di problemi di tipo finanziario nascerebbe per il calcolo e la rivalutazione del montante fino al momento della pensione (reperimento dei primi e più antichi contributi versati che sono stati informatizzati manualmente dai libretti di lavoro che avevano le marche incollate, che si potevano staccare o perdere. E’ stata data poca importanza all’entità dei versamenti privilegiando piuttosto la copertura dei periodi assicurati con altri documenti tipo cedolini o dichiarazioni del datore, visto il calcolo retributivo).

Una volta individuato il montante contributivo, calcolando tutti i contributi versati rivalutati in modalità composta secondo la legge n. 335/1995, si passerebbe al calcolo di natura attuariale: si individua il coefficiente di trasformazione vigente nel 1996 per l’età di 62 anni (5,514%) da moltiplicare per il montante; tale operazione corrisponde esattamente a dividere il montante per il divisore corrispondente (18,136 anni) ossia gli anni probabili di durata della pensione diretta e dell’eventuale reversibile. Volendo ricalcolare la pensione con il contributivo si opera prevedendo che il 62enne e il suo coniuge superstite vivano altri 18,136 anni (durata probabile della pensione) e mediamente a 80 anni il pensionato e il suo coniuge superstite dovrebbero essere già morti e il montante esaurito. Invece oggi nel 2019, osserviamo che il pensionato ha raggiunto gli 85 anni, che anche il suo coniuge è vivo e che percepisce da 5 anni la pensione ed è avviato a vivere altri 11 anni, percependo ben oltre l’importo del montante che ha versato. Poiché si tratta di un’assicurazione sociale e non privata e poiché i calcoli sono sempre medi, per raggiungere l’equilibrio attuariale che è da intendersi in senso complessivo, ci saranno stati altri pensionati 62enni meno fortunati che sono morti dopo 2 anni dal pensionamento senza avere un coniuge superstite e senza utilizzare il montante per le 18 annualità medie ma solo per 2 annualità e quindi compensa i 15 anni di vita in più del pensionato longevo. Ora non procedere al ricalcolo contributivo per i deceduti con analoghi importi sopra le 10 volte il minimo, lasciare il calcolo retributivo – e non si potrebbe fare altrimenti - e per i vivi trasformarlo in contributivo, a parte **l’irrazionalità tecnica già spiegata del ricalcolo per il passato**, non si realizza il famoso equilibrio attuariale, ma si determina più che altro un caos probabilistico. Altra discriminante rispetto ai pensionati sotto le 10 volte il minimo sarebbe l’applicazione ante 1996 del calcolo contributivo addirittura ancor prima che questo fosse introdotto dalla legge.

3. *Incongruenza normativa e lavoro sommerso*

La previdenza integrativa e quella complementare, cui viene conferito il TFR è stata istituita da leggi che servono ad integrare o implementare la pensione base obbligatoria. Un eventuale ricalcolo del secondo pilastro ne disincentiva l’adesione già scarsa e contribuisce a determinare sfiducia nello Stato che prima regolamenta con norme e poi le disfa senza alcuna remora non tenendo fede ai propri impegni.

Queste politiche penalizzanti nei confronti dei pensionati della classe media, i quali hanno anche svolto una funzione di ammortizzatore sociale durante la recente crisi e continuano a farlo sostenendo figli e nipoti, sono un segnale negativo che incentiva i giovani all’economia sommersa, come accennato sopra stimata dall’ISTAT per il 2015 in 190 miliardi, di cui **l’evasione e l’elusione contributiva per contributi previdenziali non versati pesano per**

quasi 11 miliardi (Istat – Audizione Commissione Bilancio del Presidente Alleva del 7 novembre 2016); se all'economia sommersa si aggiungono i dati delle attività illegali stimate in oltre 17 miliardi, l'economia non osservata del nostro paese è valutabile in 207,6 miliardi di euro, pari al 12,6% del PIL (Istat – “L'economia non osservata nei conti nazionali” - Anni 2012-2015). E' la diffidenza verso lo Stato, che mostra di voler colpire i pensionati che hanno versato più contributi quando non hanno la possibilità di difendersi, piuttosto che gli evasori. La sua inaffidabilità nel tempo a mantenere fede alle regole che ha stabilito alimenta la sfiducia e l'economia sommersa e la sua inefficienza e inefficacia a non contrastare come servirebbe le attività in nero e illegali.

Proposta di legge C 294, prima firmataria Meloni e PdL C 1071, art. 5 primo firmatario D'Uva.

La proposta di legge C 294 composta di un unico articolo così recita: *“I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono abrogati.”*

Articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

“5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.”

Ovviamente il **Pdl C 294** non può che avere efficacia dalla sua entrata in vigore e non modificherebbe le pensioni in essere coperte da contribuzione aggiuntiva. Andrebbe chiarito come in futuro dovrebbero essere contribuite le somme frutto della eventuale differenza tra la retribuzione di riferimento per il calcolo figurativo e quelle corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale.

Il PdL C 1071 affronta analogo argomento all'”art. 5. (Emolumenti e indennità corrisposti per lo svolgimento di attività sindacale). 1. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, si interpretano nel senso che gli emolumenti e le indennità corrisposti per lo svolgimento di attività sindacale sono riconducibili alla quota pensionabile di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.”

Anziché prevedere l'abolizione dei commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, riconduce il calcolo della retribuzione pensionabile alla media degli ultimi 10 anni, dal momento dell'eventuale entrata in vigore della norma.